

**REGOLAMENTO DEI**  
**“WARRANT AZIONI ORDINARIE**  
**CHL 2018 – 2021”**  
**(ISIN IT0005345472)**

**Premesse**

Il Consiglio di Amministrazione della Società “Centro HL Distribuzione S.p.A.” (“CHL”), ad integrazione delle delibere assunte in data 7 giugno 2017 e 30 settembre 2017, in data 22 febbraio 2018, in data 8 giugno 2018, ha deliberato, tra l’altro:

- (i) di aumentare il capitale sociale di CHL in via scindibile e a pagamento, mediante emissione di n. 204.695.375 (duecentoquattro milioni settecentoventunomila centododici) azioni ordinarie (le “**Azioni di Nuova Emissione**”), *cum warrant* del valore nominale ciascuna di euro 0,006 (zero virgola zero zero sei) da offrirsi in opzione agli azionisti ed ai possessori di obbligazioni convertibili, ai sensi dell’art 2441, primo comma, c.c., a fronte del versamento del valore nominale di euro 0,006 (zero virgola zero zero sei) per ciascuna azione, oltre ad un sovrapprezzo di euro 0,014 (zero virgola zero quattordici) per ciascuna, con scadenza alla data del 31 dicembre 2018;
- (ii) un ulteriore aumento di capitale in via scindibile e a pagamento per massime n. 204.695.375 azioni (“**Azioni di Compendio**”), da emettersi, anche in più *tranches*, destinate esclusivamente ed irrevocabilmente all’esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei “Warrant Azioni Ordinarie CHL 2018-2021” da emettersi ed assegnarsi gratuitamente agli azionisti della Società in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente punto (i), nel rapporto di 1 warrant ogni Azione di Nuova Emissione sottoscritta, fissando al 15 settembre 2021 il termine finale per la sottoscrizione dell’aumento di capitale a servizio dei warrant;

**1. Emissione dei Warrant**

I Warrant saranno emessi in forza delle deliberazioni assunte da CHL di cui alle Premesse del Regolamento.

Sulla base delle indicate delibere i portatori di Warrant avranno diritto a sottoscrivere – con le modalità e i termini indicati nel presente regolamento – una azione ordinaria CHL, con godimento regolare, ogni n. 1 Warrant posseduto (il

“**Rapporto di Esercizio**”), per un prezzo pari alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali (come definiti nel Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. pro tempore vigente) delle azioni CHL, calcolata nei 15 (quindici) giorni di mercato aperto antecedenti l’avvio di ciascun periodo di esercizio (il “**Prezzo di Rilevazione**”), applicando uno sconto del 50% (il “**Prezzo di Esercizio**”), salvo quanto previsto al successivo art. 3. Il Prezzo di Esercizio sarà comunicato dalla Società al termine dell’ultimo giorno di rilevazione mediante comunicato pubblicato sul sito internet della Società.

I Warrant saranno ammessi al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

I Warrant circoleranno separatamente dalle azioni a cui sono abbinati a partire dalla data di emissione e saranno liberamente trasferibili.

## **Art. 2 – Modalità di esercizio dei Warrant**

- I) I titolari dei Warrant avranno diritto di sottoscrivere, salvo quanto previsto al successivo articolo 4, azioni ordinarie CHL in ragione di 1 (una) Azione di Compendio per ogni Warrant presentato per l’esercizio nei giorni lavorativi bancari durante i seguenti undici periodi di esercizio (ciascuno, un “**Periodo di Esercizio**”): (i) a decorrere dal primo giorno del mese di marzo e fino al quindicesimo giorno del mese di marzo dell’anno 2019 (il “**Primo Periodo di Esercizio**”); (ii) a decorrere dal primo giorno del mese di giugno e fino al quindicesimo giorno del mese di giugno dell’anno 2019 (il “**Secondo Periodo di Esercizio**”); (iii) a decorrere dal primo giorno del mese di settembre e fino al quindicesimo giorno del mese di settembre dell’anno 2019 (il “**Terzo Periodo di Esercizio**”); (iv) a decorrere dal primo giorno del mese di dicembre e fino al quindicesimo giorno del mese di dicembre dell’anno 2019 (il “**Quarto Periodo di Esercizio**”); (v) a decorrere dal primo giorno del mese di marzo e fino al quindicesimo giorno del mese di marzo dell’anno 2020 (il “**Quinto Periodo di Esercizio**”); (vi) a decorrere dal primo giorno del mese di giugno e fino al quindicesimo giorno del mese di giugno dell’anno 2020 (il “**Sesto Periodo di Esercizio**”); (vii) a decorrere dal primo giorno del mese di settembre e fino al quindicesimo giorno del mese di settembre dell’anno 2020 (il “**Settimo Periodo di Esercizio**”); (viii) a decorrere dal primo giorno del mese di dicembre e fino al quindicesimo giorno del mese di dicembre dell’anno 2020 (il “**Ottavo Periodo di Esercizio**”); (ix) a decorrere dal primo giorno del mese di marzo e fino al quindicesimo giorno del mese di marzo dell’anno 2021 (il “**Nono Periodo di Esercizio**”); (x) a decorrere dal primo giorno del mese di giugno e fino al quindicesimo giorno del mese di giugno dell’anno 2021 (il “**Decimo Periodo di Esercizio**”); (xi) a decorrere dal primo giorno del mese di settembre e fino al quindicesimo giorno del mese di settembre dell’anno 2021 (il “**Undicesimo Periodo di Esercizio**”).

- II) In aggiunta a quanto previsto al precedente punto I) del presente Art.2 e fatta sempre eccezione per i periodi di sospensione di cui al successivo Art. 3, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente potrà stabilire massimi due ulteriori periodi, della durata di 15 giorni ciascuno (ciascuno un "Periodo di Esercizio Addizionale") durante il quale al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio al prezzo di sottoscrizione calcolato secondo quanto stabilito al precedente Art. 1. In ogni caso i Periodi di Esercizio Addizionale potranno essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione entro il termine del 15 settembre 2021 (il "Termine di Scadenza") fissato per la sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio dei warrant.
- III) le richieste di sottoscrizione in esercizio dei Warrant dovranno essere effettuate per il tramite dell'intermediario aderente alla Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati, verso contestuale e integrale pagamento del Prezzo di Esercizio ed in conformità alla normativa anche regolamentare applicabile, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti;
- IV) le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari dei Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione per il tramite della Monte Titoli S.p.A. il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio;
- V) le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie CHL trattate in Borsa alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant e saranno pertanto munite di cedola in corso a tale data;
- VI) i Warrant che non fossero presentati per l'esercizio entro il Termine di Scadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.
- VII) all'atto della presentazione della richiesta di esercizio dei Warrant, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il titolare dei Warrant: (i) prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; (ii) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai sensi della "Regulations S". Nessuna Azione di Compendio sarà attribuita ai titolari di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

### **Art. 3 – Sospensione del Periodo di Esercizio**

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso:

- (a) dal giorno successivo alla data di riunione del Consiglio di Amministrazione di CHL che deliberi di convocare l'assemblea (incluso) (il "Giorno di Convocazione") fino al giorno successivo a quello in cui abbia luogo l'Assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima (incluso) (la "Data dell'Assemblea"), e
- (b) qualora il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente abbia deliberato la distribuzione di un dividendo, dal giorno successivo alla data di riunione del Consiglio di Amministrazione di CHL che abbia proposto tale distribuzione (incluso) (la "Data Iniziale") sino al giorno antecedente la data di stacco del dividendo (incluso) (la "Data di Stacco").

Le richieste di esercizio dei Warrant presentate prima del Giorno di Convocazione ovvero della Data Iniziale avranno efficacia entro la Data dell'Assemblea ovvero la Data di Stacco e comunque in tempo utile per consentire la partecipazione alla relativa assemblea ovvero la corresponsione del dividendo.

#### **Art. 4 – Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale di CHL**

4.1 Qualora CHL dia esecuzione entro il 15 settembre 2021:

- I) ad aumenti di capitale in opzione a pagamento, mediante emissione di nuove azioni (incluse altre azioni al servizio della conversione di warrant) o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette - ovvero qualsiasi altra operazione che dia luogo allo stacco di un diritto negoziabile;
- II) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni;
- III) ad aumenti gratuiti del valore nominale delle azioni o a riduzioni dello stesso per perdite;
- IV) al raggruppamento o al frazionamento delle azioni;
- V) a modificazioni delle disposizioni del suo atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili o alla incorporazione di altra società;
- VI) ad operazioni di fusione/scissione in cui CHL non sia la società incorporante/beneficiaria;
- VII) ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5°, 6° e 8° del Codice Civile;

(collettivamente tutte le operazioni di cui ai punti da I) a VII), le "Operazioni Straordinarie") l'organo competente della Società contestualmente assumerà le

determinazioni necessarie al fine di assicurare che i Titolari dei Warrant, come previsti dal presente Regolamento, non siano pregiudicati o, comunque, le condizioni e i termini ai quali gli stessi siano attribuiti ai sensi del presente Regolamento siano modificati per effetto dell'attuazione di tali Operazioni Straordinarie.

4.2 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa ma suscettibile di determinare effetti analoghi a quelli derivanti dalle Operazioni Straordinarie, l'organo competente della Società contestualmente assumerà le determinazioni necessarie al fine di assicurare che i titolari dei Warrant non siano pregiudicati o, comunque, le condizioni e i termini ai quali gli stessi siano attribuiti ai sensi del Regolamento siano modificati per effetto dell'attuazione delle indicate altre operazioni. Qualora durante un Periodo di Esercizio la Società effettui, dopo la comunicazione del Prezzo di Esercizio, un'Operazione Straordinaria o altra operazione suscettibile di determinarne effetti analoghi che sia tale da modificare i presupposti assunti a fondamento della determinazione del Prezzo di Esercizio rilevante per quel determinato Periodo di Esercizio, come già comunicato, l'organo competente della Società assumerà le deliberazioni necessarie al fine di rettificare le condizioni di esercizio dei Warrant secondo metodologie di generale accettazione per tenere conto degli effetti dell'Operazione Straordinaria.

4.3 Non appena possibile e determinato, CHL, mediante comunicato stampa, informerà il Mercato circa (i) il nuovo Prezzo di Esercizio e/o Rapporto di Esercizio; (ii) i criteri utilizzati per la modifica del Prezzo di Esercizio e/o del Rapporto di Esercizio, e (iii) la data di efficacia di tali modifiche.

4.4 Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente articolo, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di azioni, il titolare dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere azioni fino alla concorrenza del numero intero arrotondato per difetto e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

4.5 In nessun caso il Prezzo di Esercizio delle azioni in esercizio dei Warrant potrà risultare inferiore al loro valore nominale.

#### **Art. 5 - Soggetti Incaricati**

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A..

#### **Art. 6 - Termini di decadenza**

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro i termini di esercizio previsti dal presente Regolamento.

### **Art. 7 – Regime fiscale**

Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

### **Art. 8 - Quotazione**

Verrà richiesta l'ammissione dei Warrant alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

### **Art. 9 - Varie**

Tutte le comunicazioni di CHL ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato pubblicato sul sito internet di CHL.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria di Firenze, salvo il caso in cui il portatore dei Warrant rivestisse la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, nel qual caso sarà competente il Foro di residenza o di domicilio elettivo del consumatore.